

COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 10/07/2020

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 10/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunalein sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	PEDINI LUCIANO		Si
CONSIGLIERE	LODI ANDREA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	CLEMENTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	

Totale Presenti:12	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Assume la Presiedenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio . Partecipa la Dott.ssa ELVIRA CAVALLI, nella sua qualità di VICE SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

ii Fiesideii	ite, riconosci	luta legale l'ac	unanza, dicr	niara aperta la	a seduta.	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Premesso che

- l'art. 1, commi 738 e 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 istituisce, a decorrere dal 01.01.2020 la nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, che attua l'unificazione IMU TASI, con l'assorbimento della TASI nella nuova IMU, definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento:
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al

presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto che

- ai fini della redazione del bilancio 2020-2022, con delibera di C.C. n 63 del 20.12.2019, adottata prima dell'entrata in vigore della legge 160/2019, erano state confermate anche per l'annualità 2020 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2019 per l'abrogata IMU, con un gettito complessivo atteso pari ad euro 1.250.000,00;
- ai fini della redazione del bilancio 2020-2022, con delibera di C.C. n 64 del 20.12.2019, adottata prima dell'entrata in vigore della legge 160/2019, erano state confermate anche per l'annualità 2020 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2019 per l'abrogata TASI, con un gettito complessivo atteso pari ad euro 4.000,00;

Atteso che è volontà dell'Amministrazione Comunale non aumentare l'imposizione complessiva sui contribuenti, mantenendo inalterato il gettito totale previsto per le abrogate IMU e TASI;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili della nuova IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente, come sopra quantificato, può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	Aliquota
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	10,5 per mille

	Categorie di immobili	aliquote
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	5,2 per mille
2	Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	5,2 per mille
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	5,2 per mille
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
5	Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille
6	Terreni agricoli	esenti
7	Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	9,6 per mille

Visto l'art.177 del Decreto Legge n. 34/2020 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" che dispone che "....non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate." e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro;

Considerato

- che l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 ha stabilito che "per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

- che l'art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" ha abrogato il citato comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento IMU e delle relative aliquote il 31.07.2020;

Letto l'art.1, comma 762 della Legge n. 160/2019 per cui in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

Richiamato il comma 688, art.1 della legge 27.12.2013, n. 147 che stabilisce l'obbligo per i comuni di effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nel portale del federalismo fiscale;

PROPONE

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Aliquota ordinaria	Aliquota
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	10,5 per mille

	Categorie di immobili	aliquote
1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	5,2 per mille
2	Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	5,2 per mille
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP)	5,2 per mille
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
5	Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille
6	Terreni agricoli	esenti
7	Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5, comma 3 della succitata legge	9,6 per mille

- 2. **di dare atto** che le detrazioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste nel Regolamento comunale della nuova IMU;
- 3. **di dare atto** che le aliquote di cui al punto 1) hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020;
- 4. di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio finanziario;
- 5. **di assicurare** la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- 6. **di trasmettere**, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:
- 7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della soprariportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

UDITA la discussione di seguito riportata, come da trascrizione della registrazione della seduta:

"SINDACO. Bene, all'ottavo punto: "Approvazione per l'anno 2020 delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (Imu)". Il punto viene illustrato dall'Assessore Faroni.

ASS. FARONI. Qui, come ho detto prima, le aliquote non è che sono modificate, non è previsto un aumento, ma è solo l'accorpamento dell'aliquota Tasi che viene accorpata con l'aliquota Imu. Quindi le categorie, le varie esenzioni o le particolarità previste dall'Imu vengono accorpate.

Prima non ho detto che rimane comunque confermata la Tari, che è quella per i rifiuti, che continua ad avere il suo oggetto di tassa di scopo, che è quello di coprire il costo dei rifiuti. C'è solo questa modifica di accorpamento Tasi e Imu, basta.

SINDACO. Apriamo la discussione. Okay, quindi possiamo procedere alla votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli?

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 12;

Astenuti: (0);

Voti favorevoli: 12; Voti contrari: (0);

SINDACO. Votiamo anche per rendere l'atto immediatamente eseguibile. Astenuti? Contrari? Favorevoli?"

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 12;

Astenuti: (0); Voti favorevoli: 12; Voti contrari: (0);

DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali con separata votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL VICE SEGRETARIO	
CINZIA FERRI	ELVIRA CAVALLI	

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.